

SOCIETÀ E CONTRATTI

di **MATTEO RIZZARDI****Passaggio generazionale, dall'illusione al rigore della sostanza**

L'esenzione TUSD ex art. 3, c. 4-ter richiede la reale cessione del controllo: senza sostanza il beneficio decade. Cassazione e Agenzia delle Entrate negano l'agevolazione quando il donante conserva poteri che condizionano la gestione.

Quando si affronta il passaggio generazionale d'impresa, l'imprenditore tende spesso a considerare la leva fiscale come un automatismo: si dona ai figli e il Fisco arretra. La realtà tecnica è assai più complessa. **L'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 (TUSD) introduce l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, quote e azioni a favore di coniuge e discendenti**, anche mediante patti di famiglia. Ma l'agevolazione, aggiornata dal D.Lgs. 139/2024 dal 1.01.2025, non è un premio a pioggia: è una norma a causa di scopo, condizionata alla reale tutela della continuità aziendale.

Analizzando la struttura del dettato normativo, **l'esenzione poggia su pilastri precisi**. Nelle società di capitali, il beneficio spetta unicamente per le partecipazioni che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ex art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., ossia la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Tale controllo, o l'esercizio dell'attività per l'azienda, deve essere mantenuto per almeno 5 anni. Inoltre, la norma impone un rigido formalismo: ciascun beneficiario deve rendere una contestuale dichiarazione di impegno all'atto o nella dichiarazione di successione. Il contrasto con una sola prescrizione fa cadere l'agevolazione, determinando decadenza, imposta ordinaria, sanzioni e interessi.

Nel passaggio dalla norma alla realtà applicativa di prassi e giurisprudenza emergono i veri scogli strategici.

Per anni si è creduto che bastasse trasferire la maggioranza aritmetica delle quote. Fisco e magistratura hanno invece imboccato una strada di estremo rigore sostanziale.

Pensiamo alla scelta di dividere paritariamente le partecipazioni tra i figli per equità familiare. Con l'ordinanza n. 6799/2026, la Cassazione ha chiarito che l'assegnazione del 50% delle quote a ciascun figlio fa perdere l'esenzione a entrambi. Nessuno dei 2 acquisisce la maggioranza dei voti. E non c'è clausola di unanimità che tenga: il veto non è controllo di diritto e le norme esentative non ammettono interpretazioni estensive.

Lo stesso rigore riguarda usufrutto e nuda proprietà. Se il genitore si riserva l'usufrutto e l'atto non assegna espressamente il voto al nudo proprietario ex art. 2352 c.c., il figlio non acquisisce i voti e l'agevolazione salta (Cass., ord. n. 6614/2026). Servono clausole chiare fin dal rogito (risposta n. 271/2025).

Il vero punto di svolta risiede nel controllo sostanziale. La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 143/2026, in linea con la Cassazione (ord. n. 6616/2026), ha sbarrato la strada alle donazioni apparenti con voto trasferito solo sulla carta. Nel caso esaminato, a fronte del passaggio del 95% della nuda proprietà con voto al figlio, lo statuto riservava al padre la presidenza/amministrazione, la gestione delle controllate e il gradimento sui soci, con quorum del 96% per le modifiche. Risultato? L'esenzione è stata negata: se il donante conserva poteri che condizionano l'autonomia gestionale del donatario, l'effettivo passaggio generazionale non si è verificato. Infine, si ricorda che la dichiarazione va resa personalmente da ciascun beneficiario contestualmente all'atto (Cass., ord. n. 7965/2026).

La pianificazione fiscale non ammette finzioni: per azzerare l'imposta occorre cedere davvero il comando dell'impresa.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio Società e Impresa

Mensile dedicato alle società e imprese:
fisco, gestione, diritto.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

